



INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DEL NORD

N. 1

2 febbraio 2015

Reg. Tribunale di Milano n. 51
del 1° marzo 2013

IN QUESTO NUMERO

- Split payment - il decreto attuativo e la relazione illustrativa.
- Linee guida in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane - circolare n. 1/2015.
- ANAC: *Seconde* Linee guida per l'applicazione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia.
- *Gestione Associata* obbligatoria da parte dei comuni - Circolare 23 gennaio 2015 del Ministero dell'Interno - differimento dei termini.
- ANAC: criteri interpretativi delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 39 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90. autodichiarazioni sui requisiti di ordine generale e soccorso istruttorio.
- Esenzione dall'IMU per i terreni agricoli. Il 24 gennaio 2015 è entrato in vigore il Decreto Legge 4 /2015.
- Modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti - Ragioneria Generale dello Stato, circolare n. 3 /2015.
- ANAC : Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32 proroga utilizzo applicativo al 7 febbraio 2015.

SEDE CENTRALE - Piazzale Risorgimento n. 14 - 24128 BERGAMO

Tel. 035/40.35.40 - Fax 035/25.06.82 - C.F. 95100580166

www.conord.org

conord@conord.org

Split payment - il decreto attuativo e la relazione illustrativa.

Il Ministero delle Finanze, rende noto, in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, il decreto attuativo e la relativa relazione illustrativa sul c.d. Split Payment di cui all'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha introdotto l'articolo 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La norma introduce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.

In base a questo meccanismo le pubbliche amministrazioni, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto attuativo, l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Per quanto concerne l'ambito oggettivo di applicazione della disposizione, l'articolo 1 del decreto, chiarisce che il regime della scissione dei pagamenti va applicato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici già destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità differita di cui all'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 633/1972.

In merito agli obblighi nascenti in capo ai soggetti passivi fornitori, l'articolo 2 del decreto stabilisce che i medesimi devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del d.P.R. n. 633/1972 apponendo l'annotazione "scissione dei pagamenti" sulla medesima.

Inoltre, gli stessi fornitori devono registrare la fattura nei termini indicati dagli articoli 23 e 24 dello stesso decreto ma non devono computare come IVA a debito l'imposta indicata nella medesima, la quale, quindi non parteciperà alla liquidazione periodica (a seconda dei casi, mensile o trimestrale).

L'articolo 4 del decreto disciplina invece le modalità che devono essere seguite per il versamento dell'IVA da parte della pubblica amministrazione acquirente; in questo contesto viene stabilito che il versamento possa essere effettuato, a scelta della medesima, come segue:

- a) con un distinto versamento dell'IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
- b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente;

Si rimanda alla lettura del decreto e della relativa relazione illustrativa, reperibili su:

<http://www.finanze.it/export/download/altri/DECRETO300115.PDF>

<http://www.finanze.it/export/download/altri/relazione-dm-split-payment-07-01-2015bis-FIRMATO.pdf>

Linee guida in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane - circolare n. 1/2015.

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha emanato la circolare n. 1/2015 del 29 gennaio, al fine di dare attuazione alle disposizioni in materia di personale, in relazione al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane, nonché di fornire chiarimenti in merito ad altri profili di raccordo tra le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

La Circolare, nel confermare il divieto assoluto per le Province di acquisire nuovo personale a qualsiasi titolo, fornisce chiarimenti in relazione alla ricollocazione del personale presso le altre pubbliche amministrazioni.

In relazione alla necessità di ricollocare il personale

soprannumerario, il legislatore ha previsto infatti di vincolare le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche che pertanto devono destinare il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalità suddette.

Il budget vincolato dalla legge è quello riferito alle cessazioni 2014 e 2015.

Il regime previsto dalla normativa vigente prevede per gli enti sottoposti al patto di stabilità (articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014) una percentuale di turn over pari al 60% per l'anno 2015 e dell'80% per l'anno 2016.

La percentuale è fissata al 100% per gli enti sottoposti al patto la cui spesa di personale in rapporto a quella corrente è pari o inferiore al 25% (articolo 3, 5-quater, del d.l. 90/2014).

La percentuale di turn over legata alle facoltà di assunzioni deve essere destinata in via prioritaria all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015.

Le risorse rimanenti, ovvero quelle derivanti dalle facoltà ad assumere al netto di quelle utilizzate per l'assunzione dei vincitori, devono essere destinate, sommate ai risparmi derivanti dalla restante percentuale di cessazioni (ovvero 40% per il 2015 e 20% per il 2016), ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta.

Le spese per il personale assorbito in mobilità non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per il collocamento del personale in sovrannumero, il Dipartimento della funzione pubblica predisporrà apposita piattaforma pubblica al fine di rendere trasparente l'incontro tra domanda e offerta di mobilità.

Nelle more del completamento del procedimento di ricollocazione del personale alle amministrazioni pubbliche è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015 e 2016. Le assunzioni effettuate in violazione sono nulle.

Per quanto riguarda l'assunzione delle categorie protette resta fermo l'obbligo di copertura della quota di riserva.

A tale obbligo si può adempiere anche attraverso l'acquisizione di personale in mobilità dagli enti di area vasta assunto in applicazione della normativa vigente in materia di categorie protette.

Le procedure concorsuali avviate, anche se finanziate su una programmazione che prevedeva l'utilizzo dei budget 2015 e 2016, possono essere proseguite ove l'amministrazione possa vincolare risorse relative ad anni successivi.

Non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità.

Le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1° gennaio 2015 possono essere concluse.

Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta.

Il testo della circolare è reperibile su:
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1223980/circolare_1_2015.pdf

ANAC: Seconde Linee guida per l'applicazione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia.

Il ministro dell'Interno ed il presidente dell'ANAC, hanno firmato il 28 gennaio 2015, le seconde linee guida per l'applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall'art. 32 del d.l. 24 giugno 2014, n.90.

Con tale atto di indirizzo, che si inserisce nell'ambito della collaborazione avviata con il protocollo d'intesa siglato il 15 luglio scorso per la trasparenza e legalità negli appalti pubblici, vengono fornite ai prefetti

ulteriori indicazioni operative per l'adozione degli strumenti di amministrazione straordinaria nei confronti di imprese coinvolte in vicende corruttive o colpite da informazioni antimafia interdittive.

Gli orientamenti formulati nelle nuove linee guida non sostituiscono né abrogano quelli riguardanti il medesimo argomento, contenuti nelle Linee Guida del 15 luglio 2014, che mantengono pertanto inalterata la validità e il vigore.

Essi, piuttosto, ne costituiscono un'integrazione alla luce delle sopravvenute modificazioni del quadro normativo di riferimento, ad esempio quelle riguardanti l'art. 32 della legge di conversione n. 114/2014, nonché le previsioni del successivo D. Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 che ha coordinato il procedimento di emissione delle informazioni antimafia con quello di irrogazione delle misure straordinarie di amministrazione, gestione e sostegno.

Il testo del documento è reperibile su:

<http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Anticorruzione/LineeGuidaAnacMinInterno/Anac.Interno.27.01.15.pdf>

Gestione Associata obbligatoria da parte dei comuni - Circolare 23 gennaio 2015 del Ministero dell'Interno - differimento dei termini.

Con la nuova circolare del 23 gennaio 2015, il Ministero dell'Interno interviene nuovamente sul tema delle scadenze previste per l'applicazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, che disciplina l'obbligo dei comuni di gestire in forma associata tutte le funzioni fondamentali entro il 31/12/2014.

Il Ministero evidenzia la necessità di una completa ricognizione delle specificità e delle criticità emergenti a livello locale, al fine di un'adeguata ponderazione, da parte dei prefetti, del termine da assegnare a ciascun comune inadempiente e ricorda come la questione è stata anche oggetto di specifico esame nella riunione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 22 gennaio che, nella prospettiva di accompagnare il percorso dei processi associativi, ha tra l'altro registrato positivamente un'ipotesi di differimento dei termini.

ANAC: criteri interpretativi delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 39 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90. autodichiarazioni sui requisiti di ordine generale e soccorso istruttorio.

L' A.N.A.C. ha pubblicato in data 23 gennaio la Determinazione n. 1/2015

con cui si forniscono, in tema di soccorso istruttorio, i criteri interpretativi delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 39 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, relativamente alle autodichiarazioni sui requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti (art. 38, comma 2-bis del Codice) e sui documenti e le informazioni complementari da produrre a corredo dell'offerta (art. 46, comma 1-ter del medesimo Codice).

Per effetto di tale novella legislativa, è stato inserito nell'art. 38 del Codice, il nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale «la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la

stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte».

Nell'art. 46 del Codice è stato, invece, inserito il comma 1-ter a tenore del quale «le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara».

Le predette disposizioni, ai sensi del citato art. 39 del d.l. 90/2014, conv. in l. 114/2014, si applicano alle sole procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Le norme sopra riportate sono finalizzate a superare le incertezze interpretative ed applicative del combinato disposto degli artt. 38 e 46 del Codice mediante la procedimentalizzazione del soccorso istruttorio e la configurazione dell'esclusione dalla gara come sanzione unicamente legittimata

dall'omessa produzione, integrazione, regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni carenti, entro il termine assegnato dalla stazione appaltante .

Il provvedimento dell'ANAC fornisce pertanto chiarimenti - con particolare riferimento all'individuazione delle fattispecie ascrivibili alla «mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive» ed alle «irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili» di cui all'art. 38, comma 2-bis .

Il testo della determinazione è reperibile su:

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5957

Esenzione dall'IMU per i terreni agricoli. Il 24 gennaio 2015 è entrato in vigore il Decreto Legge 4 /2015.

Con l'entrata in vigore del D.L. 4/2015 vengono ridefinite le questioni connesse all'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli e viene prorogato al 10 febbraio il termine per il versamento dell'imposta.

Il provvedimento prevede le seguenti fattispecie:

Anno 2014 terreni agricoli anche non coltivati:

- ubicati nei Comuni montani;

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali ubicati nei Comuni parzialmente montani;

- concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali ubicati nei Comuni parzialmente montani;

- ubicati nei Comuni con altitudine superiore a 600 metri;

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali ubicati nei Comuni con altitudine tra 281 e 600 metri;

- concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali ubicati nei Comuni con altitudine tra 281 e 600 metri;

- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadano in zone montane o di collina;

Anno 2015 terreni agricoli anche non coltivati:

- ubicati nei Comuni montani;

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali ubicati nei Comuni parzialmente montani;

- posseduti dai coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali e concessi in comodato o in affitto ad altri coltivatori diretti o a imprenditori agricoli professionali, ubicati nei Comuni parzialmente montani.

Modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti - Ragioneria Generale dello Stato, circolare n. 3 /2015

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la circolare n. 3 del 14 gennaio 2015 riguardante le "Modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89".

La circolare, pur rivolta alle amministrazioni centrali dello Stato, contiene elementi di sicuro interesse per gli enti Locali con particolare riferimento al modello suggerito per il calcolo e la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti che, lo ricordiamo, è adempimento obbligatorio da pubblicare sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La circolare specifica che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base

all'importo delle fatture.

Il calcolo prevede infatti che:

- il numeratore contenga la somma, per le transazioni commerciali pagate nell'anno solare, dell'importo di ciascuna fattura pagata moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;
- il denominatore contenga la somma degli importi pagati nell'anno solare.

L'unità di misura è in giorni.

L'indicatore dovrà essere calcolato su base trimestrale e su base annuale, a decorrere dal 2015, e dovrà essere pubblicato in un formato tabellare aperto che consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Il testo della circolare è reperibile su:
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONEI/CIRCOLARI/2015/Circolare_del_14_gennaio_2015_n_3.pdf

ANAC : Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32 proroga utilizzo applicativo al 7 febbraio 2015.

Con Avviso del 30 gennaio 2015, l'A.N.A.C. rende noto che per agevolare gli adempimenti l'applicativo sarà utilizzabile fino al prossimo 7 febbraio.

Le Stazioni Appaltanti per adempiere all'obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 conforme

alle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 e al Comunicato del Presidente dell'Autorità del 27 maggio 2013, devono:

- Trasmettere all'Autorità, entro il 31 gennaio 2015, solo mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comunicazioni@pec.avcp.it, un messaggio di PEC attestante l'avvenuto adempimento. Tale messaggio PEC deve riportare obbligatoriamente, nell'apposito modulo PDF (si deve utilizzare esclusivamente la versione del modulo aggiornata al 12 gennaio 2015), il codice fiscale della Stazione Appaltante e l'URL di pubblicazione del file XML per l'anno 2015;
- Pubblicare sul proprio sito web istituzionale le informazioni di cui all'articolo 3 della Deliberazione n.26 del 22 maggio 2013 secondo la struttura e le modalità definite dall'Autorità .